



Il pignoramento di BENI MOBILI MATERIALI

Scheda Cittadino

Un bene mobile materiale è un bene che ha un'esistenza fisica e che può quindi essere spostato (ad esempio un televisore o un'autovettura).

Le procedure di diritto civile per l'esecuzione, e nella fattispecie i pignoramenti di beni mobili materiali, sono regolate dalla Legge n. 91-650 del 9 luglio 1991 e dal Decreto n. 97-755 del 31 luglio 1992.

Un creditore che dispone di un titolo esecutivo e intende recuperare l'importo dovuto dal proprio debitore può attuare una procedura di pignoramento riguardante i beni mobili materiali di quest'ultimo. In tal modo, i beni pignorati potranno essere venduti e il creditore potrà recuperare l'importo che gli è dovuto mediante il ricavato della vendita secondo le modalità specifiche per ciascuna tipologia di pignoramento.

In Francia, i beni mobili materiali possono essere assoggettati a pignoramento in diversi modi:

- ▶ il pignoramento a scopo di vendita di beni mobili materiali (I) (la *saisie-vente*),
- ▶ il pignoramento con obbligo di rilascio di beni mobili materiali da parte di un incaricato autorizzato alla consegna (II) (la *saisie-appréhension*),
- ▶ il pignoramento di veicoli terrestri a motore (III),
- ▶ il pignoramento di beni contenuti in una cassaforte (IV),
- ▶ il pignoramento di frutti non ancora raccolti o separati dal suolo (V).

La scelta della procedura da attuare dipende sia dal suo scopo (garantire il pagamento di una somma di denaro o la consegna di un bene), sia dall'oggetto pignorato (un televisore, un veicolo) nonché dall'ubicazione dell'oggetto (luogo di residenza del debitore, cassaforte).

Oltre alle condizioni specifiche per ciascuna delle procedure di diritto civile per l'esecuzione in ambito mobiliare, che saranno descritte nella presente scheda informativa, occorre rispettare alcune condizioni che sono comuni a tutte le azioni esecutive elencate nella scheda 1. Nella fattispecie, il creditore deve disporre di un titolo esecutivo munito di formula esecutiva certificante che il credito sia certo, liquido ed esigibile.





Il pignoramento di BENI MOBILI MATERIALI

Scheda Cittadino

• Il pignoramento a scopo di vendita di beni mobili materiali (*saisie-vente*)

La *saisie-vente* è la procedura che consente al creditore di ottenere la vendita di uno o più beni mobili materiali di proprietà del debitore al fine di recuperare l'importo dovuto.

DEFINIZIONE

La *saisie-vente* è la procedura che offre al creditore la possibilità di far sequestrare i beni del suo debitore affinché possano essere venduti, recuperando così con il ricavato l'importo dovuto.

Condizioni per l'attuazione di un pignoramento a scopo di vendita di beni mobili materiali per poter ricorrere a questa procedura esecutiva di diritto civile, è necessario che siano soddisfatte una serie di condizioni:

- il pignoramento deve riguardare *beni mobili materiali*;
- il pignoramento deve riguardare *beni pignorabili*. L'articolo 14 della Legge del 9 luglio 1991 e l'articolo 39 del Decreto del 31 luglio 1992 stabiliscono un elenco di beni che non possono essere pignorati;
- se il pignoramento si verifica in un'abitazione, è necessario ottenere un'*autorizzazione del tribunale* laddove il pignoramento abbia lo scopo di recuperare dei *crediti alimentari il cui capitale sia di importo inferiore a € 535*. Per contro, se il *credito in capitale che deve essere recuperato è di importo superiore a € 535*, il pignoramento potrà avvenire *senza l'autorizzazione del tribunale*;
- la significazione al debitore di un atto di precetto. Tale ingiunzione intima al debitore di onorare il proprio debito e viene redatta da un ufficiale giudiziario, incaricato di portarla all'attenzione del debitore.

La significazione al debitore dell'atto di precetto ha l'effetto di interrompere il termine di prescrizione (il debitore non potrà invocare il decorso di un certo periodo di tempo al fine di eludere l'adempimento delle proprie obbligazioni) e di far decorrere gli interessi di mora.

L'azione di esecuzione deve avvenire entro due anni dalla significazione del precetto, in caso contrario il creditore dovrà procedere alla significazione di un nuovo atto di precetto.

PIGNORAMENTO

Le operazioni di pignoramento hanno inizio alla scadenza del termine di otto giorni a partire dalla data di significazione (notificazione) dell'atto di precetto.

Tali operazioni avvengono presso il luogo in cui sono situati i beni materiali che devono essere sottoposte ad esecuzione e sono condotte da un ufficiale giudiziario.

Possono essere effettuate rispetto a beni in possesso del debitore o in possesso di terzi che detengano i beni per conto del debitore.





Il pignoramento di BENI MOBILI MATERIALI

Scheda Cittadino

Nell'ambito di queste operazioni, l'ufficiale giudiziario procede, nello specifico, a stilare un inventario dei beni del debitore e a redigere un atto di pignoramento, che ha per effetto l'indisponibilità dei beni esecutati.

Al termine di queste operazioni, i beni esecutati saranno venduti all'asta.

FASI SUCCESSIVE ALLA PROCEDURA DI PIGNORAMENTO

La vendita dei beni pignorati può avvenire in via *consensuale* (su iniziativa del debitore) oppure *forzata* (vendita per asta pubblica).

Occorre inoltre rilevare che durante la procedura di pignoramento e di vendita possono sopraggiungere questioni incidentali. Un soggetto estraneo alla procedura potrebbe infatti invocare la proprietà dei beni pignorati oppure il debitore potrebbe appellarsi alla loro impignorabilità.





Il pignoramento di BENI MOBILI MATERIALI

Scheda Cittadino

• Il pignoramento con obbligo di rilascio di beni mobili (*saisie-appréhension*)

La *saisie-appréhension* è una procedura esecutiva che permette a un creditore, beneficiario di un obbligo di consegna o restituzione, di sequestrare i beni mobili che il debitore è tenuto a consegnare o restituire allo stesso creditore, in forza di un titolo esecutivo o di un'ingiunzione del tribunale.

DEFINIZIONE

Questa procedura esecutiva di diritto civile consente al creditore, beneficiario di un obbligo di consegna o restituzione, di sequestrare i beni mobili che il debitore è tenuto a consegnare o restituire allo stesso creditore, in forza di un titolo esecutivo o di un'ingiunzione del tribunale.

PIGNORAMENTO

Le operazioni di pignoramento possono essere condotte sia nei confronti del debitore sia verso una parte terza che detenga i beni in questione per conto del debitore.

In linea teorica, è possibile notificare un ordine di consegna o rilascio di un bene ovvero un'ingiunzione che obblighi alla consegna del bene a seconda che la procedura venga eseguita nei confronti del debitore o di terzi detentori. Tale documento viene redatto dall'ufficiale giudiziario incaricato del pignoramento.

L'ufficiale giudiziario è inoltre incaricato di redigere un atto di pignoramento.

Una volta espletate le operazioni di pignoramento, i beni pignorati vengono rimessi al creditore.





Il pignoramento di BENI MOBILI MATERIALI

Scheda Cittadino

• Il pignoramento di veicoli terrestri a motore

Il pignoramento di veicoli terrestri a motore comprende due tipi di procedure:

► Dichiarazione alla Prefettura

Lo scopo di questa procedura di esecuzione è privare il debitore del diritto di disporre del proprio veicolo terrestre a motore e, in particolare, di impedirne la vendita. È utile allorquando non sia possibile localizzare il veicolo.

► Immobilizzazione del veicolo

Lo scopo di questa procedura è mantenere il veicolo immobilizzato. La procedura è generalmente considerata una fase preliminare al pignoramento a scopo di vendita del veicolo (*saisie-vente*) o al pignoramento con obbligo di rilascio (*saisie-appréhension*). È necessaria in particolare quando il veicolo è stato localizzato.

Esistono due procedure per attuare il pignoramento di veicoli terrestri a motore: la dichiarazione alla Prefettura e l'immobilizzazione del veicolo.

Queste due procedure non sono finalizzate allo stesso scopo e la scelta dipenderà in particolare dall'obiettivo perseguito dal creditore.

- Dichiarazione alla Prefettura: questa procedura ha lo scopo di impedire al debitore di vendere il veicolo attraverso una dichiarazione alla Prefettura. Ciò comporta il divieto per la Prefettura di emettere un certificato di immatricolazione per il veicolo in questione. Questa dichiarazione è efficace per due anni.
- È particolarmente utile quando non sia possibile localizzare il veicolo.
- Immobilizzazione del veicolo: avviene tramite l'intervento dell'ufficiale giudiziario, che redige un processo verbale di fermo del veicolo.

Tale verbale è equivalente a un pignoramento e rende indisponibile il veicolo, che non potrà quindi essere né venduto né costituito in garanzia di un credito.

Successivamente, a seconda che il creditore intenda recuperare o vendere il veicolo, si applicherà la procedura di pignoramento a scopo di vendita (*saisie-vente*) o quella di pignoramento con obbligo di rilascio (*saisie-appréhension*).





Il pignoramento di BENI MOBILI MATERIALI

Scheda Cittadino

• Il pignoramento a scopo di vendita di beni contenuti all'interno di una cassaforte

Il pignoramento a scopo di vendita di beni contenuti in una cassaforte è la procedura con cui un creditore predispose la vendita di uno o più beni mobili materiali appartenenti al debitore che siano stati posti in una cassaforte, al fine di recuperare con il ricavato l'importo dovuto.

DEFINIZIONE

Il pignoramento a scopo di vendita di beni contenuti in una cassaforte è una particolare forma di pignoramento che consente al creditore di provvedere al sequestro dei beni del debitore posti in una cassaforte, al fine di ottenere la compensazione del credito attraverso il ricavato della vendita.

PIGNORAMENTO

La procedura di pignoramento di beni contenuti in una cassaforte viene notificata da un ufficiale giudiziario al terzo proprietario della cassaforte (presso un hotel, una banca, ecc.). Tale pignoramento è temporaneo. Il suo scopo è impedire l'accesso alla cassaforte se non in presenza dell'ufficiale giudiziario.

Il pignoramento definitivo avviene al momento dell'apertura della cassaforte da parte dell'ufficiale giudiziario, previa consegna di un precetto di pagamento al debitore. Nel corso di questa procedura, l'ufficiale giudiziario procede nello specifico alla stesura di un inventario dei beni presenti nella cassaforte e alla selezione dei beni che saranno o meno oggetto del pignoramento.

FASI SUCCESSIVE DELLA PROCEDURA DI PIGNORAMENTO

Al termine delle operazioni di pignoramento, il debitore viene informato del suo diritto di predisporre la vendita consensuale dei beni pignorati (su propria iniziativa). In caso egli non sia interessato, si procederà alla vendita forzata (asta pubblica).





Il pignoramento di BENI MOBILI MATERIALI

Scheda Cittadino

• Il pignoramento di frutti non ancora raccolti o separati dal suolo

Il pignoramento di frutti non ancora raccolti o separati dal suolo è una forma speciale di pignoramento a scopo di vendita con cui il creditore può pignorare i beni del debitore (proprietario del raccolto) affinché siano venduti e il loro ricavato possa compensare i crediti a lui spettanti.

Questa procedura è disciplinata dagli articoli da 134 a 138 del Decreto del 31 luglio 1992.

I frutti non ancora raccolti o separati dal suolo sono beni naturali o industriali destinati a diventare beni mobili (ad esempio le mele).

Sebbene in termini giuridici i frutti non ancora raccolti o separati dal suolo abbiano natura di beni immobili al momento del loro pignoramento, essi sono comunque soggetti al regime procedurale dell'esecuzione mobiliare (essendo considerati dalla legge come *meubles par anticipation*, ossia beni mobili per anticipazione, in quanto diverranno beni mobili al momento della loro separazione dal suolo).

Il creditore deve essere provvisto di titolo esecutivo che riconosca un credito liquido ed esigibile nei confronti del debitore. Quest'ultimo deve essere il proprietario dei suddetti frutti.

Il sequestro deve avvenire nell'arco delle sei settimane che precedono il periodo consueto della maturazione.

L'ufficiale giudiziario redige l'atto di pignoramento che, a pena di nullità, deve contenere la lista dettagliata di cui all'articolo 94, eccettuate tuttavia le indicazioni di cui al punto 2 del testo suddetto, che sono sostituite dalla descrizione del terreno in cui i frutti sono ubicati, unitamente alle sue dimensioni, alla condizione e all'indicazione della natura dei frutti (articolo 135 del Decreto del 31 luglio 1992).

I frutti in questione sono posti sotto la responsabilità del debitore, che ne diviene il custode. Tuttavia, su richiesta del creditore pignoratizio, il giudice dell'esecuzione può designare un gestore preposto alla cura del processo di maturazione dei frutti.

Ai sensi dell'articolo 137 del Decreto del 31 luglio 1992, la vendita viene pubblicizzata mediante bandi apposti in municipio e presso il mercato più vicino al luogo in cui si trovano i frutti.

La vendita si tiene presso il luogo in cui i frutti sono ubicati ovvero presso il mercato più vicino.

- Maggio 2012 -

Per maggiori informazioni, scrivere all'indirizzo eje@europe-eje.eu

Il progetto EJE è cofinanziato dall'Unione europea



Il contenuto del presente documento è di esclusiva responsabilità dell'autore.

La Commissione europea non è responsabile per l'uso che potrebbe essere fatto delle informazioni ivi riportate.

